

Livio Pepino. Non persone

Da "Il manifesto" del 13 settembre 2009 col titolo "Non-persone per legge"

La disciplina dell'immigrazione e' costruita, sin dalla legge Turco-Napolitano del 1998, su una visione astratta dei fenomeni migratori. Ma nel corso degli anni - e soprattutto nell'eta' della destra - essa ha assunto una curvatura esplicitamente proibizionista, disinteressata a governare l'immigrazione e tesa esclusivamente a esorcizzarla. Immaginare l'immigrazione come incontro a livello planetario tra domanda e offerta di lavoro e considerare, conseguentemente, legittimi solo gli ingressi dei raccoglitori senegalesi o delle badanti filippine indicati nominativamente (sic!) dall'imprenditore agricolo casertano o dalle famiglie degli anziani del Veneto o della Toscana e' opzione a dir poco irrealistica; ma se a cio' si aggiunge il divieto di transitare, a condizioni prefissate, dalla condizione di irregolare a quella di regolare, allora si realizza una vera e propria "politica di stop".

Un decennio di proibizionismo peraltro - come era evidente - non ha impedito ne' limitato l'immigrazione ma, semplicemente, ha creato un numero ingente di irregolari. Superfluo dire che tale esito, lungi dall'essere l'effetto collaterale e non voluto di una politica proibizionista, risponde all'intento di "importare braccia" (da rinviare, una volta utilizzate, al Paese di provenienza) e non persone. Per fronteggiare (o fingere di fronteggiare) la situazione il meccanismo prescelto e' stato quello delle espulsioni rafforzato dal trattenimento di una quota di irregolari nei Centri di accoglienza e permanenza temporanea. Ma anche questo non e' bastato (non poteva bastare) tanto che sia i governi di centrosinistra che quelli di destra hanno periodicamente, quando la situazione diventava esplosiva, fatto ricorso a sanatorie (che hanno regolarizzato complessivamente, tra il 1986 e il 2006, quasi due milioni di migranti).

Così' e' intervenuta una escalation sempre piu' accentuata del controllo repressivo. Si e' cominciato con il prolungamento del periodo di trattenimento nei centri di permanenza temporanea per approdare, poi, al prelievo obbligatorio e generalizzato delle impronte digitali degli stranieri e alla introduzione di una particolare aggravante per il migrante irregolare che commetta un reato; infine - ultima tappa - si e' arrivati allo strappo contenuto nella legge n. 94/2009, con la estensione sino a sei mesi della possibilita' di trattenimento coatto dei migranti irregolari in centri ad hoc (modificati nel nome ma non nella sostanza e strutturati come istituti penitenziari) e con la configurazione come reato dell'ingresso o della permanenza nel territorio dello Stato senza titolo di soggiorno.

L'estensione sino a sei mesi della detenzione amministrativa ha una valenza qualitativa oltre che quantitativa. Se, infatti, un trattenimento di poche ore o di pochi giorni poteva, almeno in astratto, essere considerato solo uno strumento per rendere possibile l'espulsione, la sua protrazione per mesi - congiunta con la ripetibilita' - ne esclude ogni rapporto funzionale con l'allontanamento e lo configura come veicolo di isolamento e come sanzione tout court. Siamo, appunto, alla detenzione amministrativa, affine, nei contenuti, a quella penale ma estranea al circuito giudiziario e processuale disegnato dagli articoli 13, 24, 25 e 27 della Costituzione.

Da oggi nel nostro sistema la liberta' dei migranti vale meno di quella dei nativi; e la memoria storica ci riporta ai "coatti", cioe' ai "soggetti pericolosi" (per ragioni sociali o politiche) sottoposti, nella seconda meta' dell'Ottocento, al domicilio coatto in vere e proprie colonie penali (istituite - paradosso o ironia della storia - in isole come Lampedusa e addirittura in Africa, nelle caserme di Assab...).

Il diritto penale, a sua volta e parallelamente, assume una nuova curvatura: non contro il migrante che delinque ma contro il migrante in quanto tale (anche qui in singolare analogia con la repressione penale delle "classi pericolose"). Con l'introduzione del reato di "immigrazione irregolare", infatti, si prosegue nella impostazione di punire non un fatto ma una condizione personale: e', secondo una acuta definizione, "il migrante che diventa reato". Inutile minimizzare con il rilievo che il reato prevede come sanzione la sola ammenda, quasi si trattasse di un semplice proclama. La nuova fattispecie e', infatti, il tassello centrale del mosaico sin qui descritto.

La riduzione degli stranieri irregolari a "non persone" e' completata dalla condizione deteriore riservata ai migranti regolari. Un esempio per tutti e' la degradazione, per i lavoratori stranieri, del soggiorno in contratto, appendice del parallelo contratto di lavoro (art. 5 bis del testo unico), con rinuncia da parte dello Stato ai suoi poteri sul punto e attribuzione degli stessi al datore di lavoro (nuovo signore feudale, padrone non solo della prestazione lavorativa del dipendente, ma anche del suo status, e dunque della sua liberta' e del suo stesso corpo). Il "contratto di soggiorno", condizionato dalla esistenza di un corrispondente "contratto di lavoro", ha, infatti, come effetto automatico la attribuzione al datore di lavoro di una sorta di potere assoluto

sul lavoratore, essendo evidente, nelle attuali condizioni economiche, che il licenziamento e' l'anticamera dell'espulsione. L'attribuzione di tale potere consegna al datore di lavoro un ruolo pubblicistico, nel senso che il conseguimento o il mantenimento di uno status di rilevanza pubblica (quale la regolarita' del soggiorno) finisce, di fatto, per essere rimesso al suo arbitrio. Si passa cosi' dalla "importazione di braccia" al ripristino, nella organizzazione sociale, di modelli tipicamente feudali.

E il cerchio si chiude con la considerazione del migrante, in ogni caso, come ospite in prova perpetua (anche nella ipotesi di rilascio della carta di soggiorno, che resta revocabile in un numero significativo di fattispecie); con l'esclusione del migrante - a differenza di quanto accade in altri paesi europei (tra cui Svezia, Danimarca, Olanda e alcuni cantoni svizzeri) - dai diritti politici, a cominciare dai diritti di elettorato attivo e passivo nelle elezioni amministrative; con l'estrema difficolta' per lo straniero di ottenere la cittadinanza italiana, tuttora improntata - al pari della sola Germania - al cosiddetto *ius sanguinis*.

Il sistema complessivo realizza una condizione permanente di inferiorita' del migrante (piu' esattamente del "migrante povero", che e' ben diversa e' la situazione dell'extracomunitario calciatore, artista o dirigente industriale...) considerato, se irregolare, "un delinquente" a ogni effetto, assoggettabile ad libitum a detenzione amministrativa, privato della possibilita' di regolarizzare la propria posizione, espropriato di alcuni diritti fondamentali (che, come tali, competono a tutti e non ai soli cittadini); e condannato, anche se regolare, a uno status di precarieta' e marginalizzazione nonche' a controlli e vessazioni ignote ai cittadini. Si ripropongono cosi' modelli sociali e istituzionali premoderni, come quello che caratterizzo' l'Atene del V secolo avanti Cristo, pur definita culla della democrazia, nella quale i 15.000 meteci residenti, su 40.000 cittadini, ebbero un ruolo significativo sul piano economico, e tuttavia non si videro mai riconoscere lo status di cittadini, in una logica di chiusura simboleggiata dal sistema di trasmissione della cittadinanza esclusivamente per filiazione.